



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 576 DEL 12/07/2018

OGGETTO:

DISPOSIZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 31, COMMA 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E SUCC. MOD. INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale - prot. n. 454 in data 09/01/2018 - di attribuzione di funzioni al Responsabile del Settore Ambiente e Territorio che opera sino al 31/12/2018 e comunque, al fine di garantire l'ordinaria amministrazione, sino all'emanazione di nuovo decreto sindacale;

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/02/2018 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 e approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e Piano Opere Pubbliche 2018/2020";

Vista la deliberazione G.C. n. 32 del 08/03/2018 ad oggetto: "Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2018/2020 – Approvazione" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Premesso:

- che il D.L. 12/11/2014 n. 133 c.d. "sblocca Italia" è stato convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificando l'art. 31 rubricato "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. n.380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31, di tre commi: 4 bis, 4 ter, 4 quater, dal seguente contenuto:

“4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.”

- che per le ordinanze di demolizione emesse ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. a decorrere dal 12/11/2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione, il Comune qualora alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione, ne accerti l'inottemperanza, deve applicare tempestivamente la sanzione pecuniaria di importo da euro 2.000 euro a euro 20.000, con applicazione nella misura massima di euro 20.000 qualora l'ordinanza non eseguita riguardi abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 art 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;
- che la sanzione pecuniaria si aggiunge alla sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, prevista al comma 3 del medesimo art. 31 del TUE, alle spese per la demolizione dell'abuso, ed alle ulteriori sanzioni penali e civili previste dalle leggi vigenti;
- che la Regione non ha assunto determinazioni di cui al comma 4-quater dell'art. 31 in merito all'applicazione delle sanzioni);

Atteso:

- che il Comune deve graduare l'applicazione della sanzione di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., dal minimo di €. 2.000 al massimo di €. 20.000, ferma restando l'applicazione nella misura massima nel caso di interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 380/2001;
- che a tal fine si ritiene dover fissare i parametri sulla base dei quali saranno graduate le sanzioni, in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;
- che i proventi delle sanzioni che saranno incamerati dal Comune devono essere destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

Visto l'art. 31 del DPR n.380/01;

Visto l'art. 31, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del DPR 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e succ. mod.;

Accertata la competenza a procedere ex art. 107, comma 3 lettera g) del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 2.000 a €. 20.000 previste dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 saranno determinate con i seguenti parametri:

- I. Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: Euro 2000
- II. Interventi che hanno originato aumento di superficie: la sanzione viene determinata in Euro 2000 oltre all'importo di Euro 150 per ogni metro quadro di superficie realizzata, con un massimo di Euro 20.000;
- III. Interventi che hanno originato aumento di volume: la sanzione viene determinata in euro 2000 oltre all'importo di Euro 100 per ogni metro cubo di volume realizzato, con un massimo di Euro 20.000;
- IV. Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: *Il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti II) e III)*, con un massimo di Euro 20.000;
- V. INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27 COMMA 2 DPR 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO: si applica sempre la sanzione massima di Euro 20.000.

2) di dare atto che le sanzioni di cui sopra saranno applicate in caso di inottemperanza alle ordinanze di demolizione emesse dal 12/11/2014 (data di entrata in vigore della L. 164/2014 di conversione con modifiche del decreto 133/2014 c.d. "sblocca Italia);

3) di stabilire altresì che la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, verrà irrogata a mezzo di apposita ordinanza, con pagamento da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di notifica della stessa ed in caso di mancato pagamento entro il termine si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute;

4) di dare atto altresì che a termine del comma 4-ter dell'art. 31 del DPR 380/2001 e s.m.i., i proventi delle sanzioni saranno introitati dal Comune su apposito capitolo in entrata, denominato "recupero spese demolizione abusi edilizi", e saranno destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;

5) di dare atto che la presente proposta, oltre a quanto disposto al punto 4) non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria dell'Ente;

6) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to:PASTORI Francesco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 5 del Regolamento di contabilità approvato, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di finanza pubblica.

Magnago, lì 12/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giani Maria Luisa